

RAGIONI

Con le quali il Signor Matteo Vitale dimanda
nel S. C.

*Avanti del Sig. Consigliere Marchese di Crispiano
Commiss. della causa, d'esser Rimesso co-
me Clerico al suo Giudice competente,*

Contro di Nicolò Pisapia

Che con poca Giustizia si oppone sotto pretesto, che es-
sendosi intentato dal detto Matteo il Rimedio della *l. se
contendat de fideiuss.*, hauendo da poi Nicolò proposta
la sua attione, non possa hoggi dimandarfi Remissione,
mentre che quell' attione è vna Reconuentione, che fa,
che non si possa da qualsia de litiganti recedere dal
Giudicio incominciato.

**Sotto il Patrocinio del Doctor Giuseppe
Romano.**



In Nap. 6. di Giugno dell' anno 1669.

PVò parer troppo strana, non che leggiera la pretensione del Clerico Matteo Vitale, d'esser rimesso al suo Giudice Ecclesiastico, quando s'espone prima volontariamente alla censura del S. C., quasi che sperasse di riceuere giustitia maggiore di quella, che potrebbe sperare da vn Supremo Senato; chè giudicando come padre di famiglia sulla foglia del vero, dimostra à tutti, che ne' giuditij poco giouano le Leggi, quando la verità si trascura. Con tutto ciò può egli ben iscusarsi, di non voler per Giudice quello, che per dispositione de Sacri Canonj non può hauere, benchè voglia; che se prima lo volse, con gran ragione hoggi lui medesimo dichiara, che il S. C. sia giudice di verità, già che vole, che dichiarj chimera la sua elezione quell' istesso Senato, che prima non potendo esse per giudice delle sue pretensioni.

Egli è dunque da sapere ; che Matteo Vitale Clerico beneficiato più volte dal S. C. & dalla G. C. della Vicaria rimesso al suo foro competente, come à pieno costa dagli atti, dubitando di non esser molestato da Nicolò Pisapia per vn credito preteso, per

A a che

2
che non gli mancauano molte eccezioni, volle auualersi del rimedio della *L. si conten-*
dat, 29. ff. de fideiussor. con preuenire il Ni-
colò predetto nel S. C. nel quale fè istanza
di non esser molestato.

Ma intimato Nicolò, ricusò per Giudice il S. C.
dimandando la remissione della causa alla
Corte della Città della Caua, comune lor
Padria; & ancorche ne fusse escluso, pure nõ
cessò di riportarne supplica, alla quale il Cle-
rico per troncare tutte le dilationi, stimò di
inherire, volendo anch' egli per suo Giudice
la Corte, intendendo dell' Ecclesiastica.

Datosi questo cõsenso dal Clerico, si diede sup-
plica dal laico nel S. C. nel quale aduerso
della preuentione fatta, facea istanza per il
suo credito, però senza intimarla al Clerico.

All'incontro si oppose Matteo Vitale, & dopò
d' hauer esposto, che già hauea dato il suo
consenso alla remissione dimandata dal pre-
detto Nicolò nella Corte della Caua, dichia-
rando, che intendeua della Corte Ecclesiasti-
ca, benchè simile dichiarazione non fusse
stata necessaria, douendosi sempre intendere
del foro Ecclesiastico, quãdo il Clerico pro-
mette di comparire auanti il Giudice, con-
forme.

forme lo dissero la Cappella Tolosana decis.
 126. Antonio Massa in tract. de obligation. in
 forma Camera p.2.q.2. n.1. Surd. conf.280.
 n.9.lib.2. portati da Grass.de effect.cler.effect.
 1.n.76.ricedè dall'istanza fatta nel S.C.con
 rinunciare à tutti gli atti.

Replicò il predetto Nicolò, che il Clerico Mat-
 teo Vitale non potea recedere dall'istan-
 za fatta, già che esso l'hauea riconuenuto,
 non potendo per altro soffragargli la remis-
 sione dimādada senza suo consenso dal Pro-
 curatore, e pure bastauano à recargli pregiu-
 ditio le suppliche date in suo nome, per de-
 cisione dell'Imperatore, nella *L.cum precum*, 9.
C. de lib. causa. Per lo che il Clerico rispose,
 che giustamente potea recedere dall'istan-
 za, perche res erat integra, nè vi potea essere
 riconuentione, se non sognata.

Tutto ciò sortì nel 1663. Hoggi però con nuo-
 ua supplica data da Nicolò, commessasi la
 causa al Sig. Marchese di Crispiano, per l'as-
 senza del Sig. Consigliero Scipione di Mar-
 tino; Il Clerico hà fatto di nuouo istanza
 per la remissione, & dal Sig. Marchese si è
 detto, che si proceda nel S.C. dal qual decre-
 to si è portata supplica per parte del Clerico.

A 3 il

il quale spera già d'esser rimesso al suo Giudice.

Questa remissione non potrà negarsi tanto se si hà riguardo alla supplica data per parte di Matteo Vitale, quanto se si dourà attendere quella data per parte di Nicolò Pisapia.

Et per incominciare dalla prima, non si dourà difficoltare la remissione, mentre che quantunque questo Clerico hauesse preuenuto il Laico, con proporre l'eccezioni auanti del Giudice laico, hauendo nulla di mano dappoi desistito prima la contestatione della lite, con fare istanza d'essere rimesso al suo Giudice competente, & così, re adhuc integra, hà luogo la remissione domandata, potendosi ben rinunciare all' istanza prima che si contesti la lite, come stà disposto nella *l. si conuenerit* l. 8. doue la *glos. in versic. adiretur, ff. de iurisdic. omni iudic.* e lo dissero Baldo nella *l. quamuis* n. 2. *ff. de in ius. vocando, Gallerat. de renunciat. cent. 2, cap. 156. n. 6. il medesimo Baldo. nell' Autent. & consequenter n. 14. C. de sententijs, & interloq. omni iudic. Trentacinq. variar. resol. vol. 1. lib. 2. tit. de mutuis petitionib. resol. 1. n. 33. Cascer. p. 2, variar. resol. cap. 13. de reconuent. n. 38. & 39.*

Ton.

Tommat. de prevent. iudiciali p. 2. cap. 58. n. 23. il Pres. de Franch. decis. 349. il Reg. Marc. disp. 73. n. 8. & 17. Barbat. de affist. glos. 9. n. 12. Cartar. decis. 6. Squill. de priuil. Cleric. al cap. 7. n. 66. il Reg. Cons. Sig. Franc. Mar. Prazo nelle sue famose discettas. forens. al cap. 25. n. 72. tom. 1. il Sig. D. Carlo Preta sopra il rito della G. C. della Vic. 67. n. 14.

Et che la renunza alla Supplica sia ritè, & rectè fatta, è anche certo, già che quelle eccezioni, che si proposero auanti del Giudice laico, douetano proponersi auanti dell' Ecclesiastico, perche in quella famosa questione agitata da Dottori, chi sia Reo nel giudicio della legge diffamari, l' opinione più comune, & approuata è, che il diffamato sia il reo, come l'attestano *Cagniol. nella repetit. della d. l. diffamari n. 9. C. de ingenuis manu. miss. Bald. nella d. l. diffamari colum. 2. & fin. Vrsill. ad Afflitt. decis. 268. recedendo dall' opinione del medesimo Afflitto, la quale viene anche impugnata da Cachéran. nella decis. 151. è da Salgad. labor. cred. par. 1. cap. 2. §. 2. n. 11. Capece decis. 18. e Ronchegall. nel suo tract. de duob. reis in rubric. n. 18. cum seqq.*

A 4

E la

E la ragione è euidentissima, perchè se in tal giuditio, chi preuiene, altro non dice, se non quanto hauerebbe risposto, quãdo fuffe stato chiamato dal creditore, nõ potrà stimarsi attore, quando l' hauer parlato prima lui in giuditio, non può mutare la qualità dalla sustanza, douendosi attendere la sustanza, & origine, come lo auertisce *Vlpian. nella l. qui habent. 3. ff. de tutel.* la quale è più ualeuole della causa accidentale, come lo confessa l' *Imperat. Teodosio nella l. 1. circa finem, C. de imponenda lucrat. descript. lib. 10.* Tanto che questo preueniente non solo non perde il nome di reo, mà nè meno li suoi Priuilegij, come lo dissero li *DD. nella l. fauorabiliore, ff. de reg. iur. & in cap. cum sine partium iura de reg. iur. lib. 6.* & così *Reus dicitur non modo is, qui necessario utpotè. lacesitus prius ab Aduersario in iudicio comparet pro eius tuitione, verum etiam ille, qui nulla prauia aëtoris impulsione, spontè cum, qui pro iure suo consequendo primo agere debuerat, aut poterat ad iudicium trahit causa obtinenda absolutio- nis, quo aduersario per Iudicem perpetuò silen- tium imponatur,* conchiude *Roncheg. de duob. reis, in rubr. n. 18. & 21. cum seqq.* Non si può.

può dunque difficultare, che is, qui praeuenit, iudicem adit, vt reus non vt agens. come per dottrina di Bald. nella l. acceptam n. 24. C. de usuris, lo disse Boer. nella decis. 114. n. 9. di modo, che può intentare questo giuditio anche l'escómunicato, come lo dissero dopo Antonio di Butricar. nel capit. cum inter in fine de exception. Alessandro nel cons. 103. lib. 5. Gaill. lib. 1. obseru. 9. n. 8.

Questa dottrina rende più incontrouertibile il nostro giuditio fondato nella l. si contendat. ff. de fideiuss. nel quale non può cader difficultà, che il preueniente sia il reo, mentre che la Controuersia frà Dottori fù solo ne' termini della leg. diffamari, molto diuersa dalla l. si contendat, la quale hà solo mira à far opporre l'eccectioni, che competono al reo, non recandosi per altro pregiudicio alcuno all'attore, il quale volendo proporre le sue ragioni, sarebbe stato forzato à proporre auanti il Giudice del reo, ogni volta, che questo non l'hauesse preuenuto come lo discifrano Cacheran. nella decis. 151 n. 3. il Pres. de Franch. nella decis. 657. nu. 3. & il Regente Capece Latro nella decis. 89. n. 3.

Dal che nasce, che quando il debitore vol pre-

A 5 uc;

uenire il suo creditore, deue intentare il giu-
ditio auanti del suo Giudice, auanti di chi
douerebbe esser cōuenuto dal creditore, nō
auanti del Giudice del creditore preuenuto,
come l'affermano tutti i Dottori rapportati
da *Contardo nella repetit. della d. l. diffamari*
n. 3. 25. 26. & 27. ad dentes ad Bartol. in d. l.
si cōtendat vers. officiū Iudicis, Soccin. conf. 94.
n. 1. & 5. lib. 3. Roman. conf. 412. nu. 1. Alex.
cōf. 103. lib. 5. Boer. dec. 114. n. 6. Grass. de ex-
cep. in pralud. n. 248. Cokier de iurisd. ordin. in
exēpt. p. 2. q. 4. n. 3. Salga. laberintus credit. p. 1.
cap. 2. s. 2. n. 17. cum seqq. et n. 26. Carleual. de
iudic. lib. 1. tit. 1. disp. 2. quæst. 4. n. 199. e Toro
in compend. decision. p. 3. section. 3. verbo remis-
sio. cause fol. 103.

E la ragione si è, perche essendo obligato l'at-
tore proporre la sua attione auanti il Giudi-
ce del reo, non si deue hauer mira all'esser
stato quello per accidente preuenuto, bastā-
do, che coràm illo debuerat conueniri, come
per dottrina di *Bartol. nella l. societatem 77.*
S arbitror. n. 19. ff. pro socio, dell' Abbate in cap.
si quis contra n. 2. de foro competentis, vbi Felin.
n. 1. & in cap. si autem in fine de rescriptis, &
in cap. ea, que in principio de re iudicata, Co-

uaruu. variar. resolut. cap. 18. nu. 4. cum seqq.
 Gabriel commun. conclusionum de actionib. lib.
 2. cōclus. 6. n. 41. 42. Gaill practic. obseruation.
 lib. 1. obseruat. 9. nu. 3. Min sig. centur. 6. ob-
 seruat. 90. n. 3. Gratian. discept. forens. tom. 1.
 cap. 85. n. 7. Alexand. Trentacinque variar. re-
 solut. lib. 1. de diffamat. n. 6. Pietro Ridolfin. in
 praxi iudiciaria par. 3. cap. 3. n. 54. Tonnur. de
 prauent. iudicial. p. 1. cap. 8. n. 3. et il Reg. San-
 felic. decis. 168. lib. 2. Imperoche non perche
 fù vigilante nel proporre per non far dete-
 riore la sua causa dourà perdere il priuile-
 gio de rei, se la vigilanza fù sempre fauorita
 dalle leggi, come l'attesta Sceuol. nella l. pupil-
 lus 24. ff. que in fraudem creditor: Quante
 volte dunque questo giuditio, che il Clerico
 douea fare auanti il Giudice Ecclesiastico,
 l'hà fatto auanti il Giudice laico, certo stà
 che è nullitèr intentato; non potendo il Giu-
 dice secolare assoluere, ò condannare il
 Clerico, mà solamente il Giudice Ecclesia-
 stico, cap. 1. & 2. cap. qualiter cap. nullus, cap. si
 diligenti: de foro compet., e giustamente, e san-
 tamète hauèdo desistito da vn giuditio nul-
 lo, si deue rimettere al suo Giudice cōpetètes:

E così appunto l'hà deciso il S. C. conforme lo

testificā il *Reg. de Marinis* al lib. 2.^o delle sue
resolut. cap. 6. n. 4. perche hauēdo vn Clerico
 intētato cōtro d'vn laico nel S. C. il giuditio
 di diffamatione comparue il laico propo-
 nendo l'attione cōtro del Clerico, e si com-
 pilò lo processo nella causa principale; essen-
 dosi dubitato se il S. C. potea spedir la cau-
 sa, fù quella rimessa al Giudice Ecclesiastico,
 tanto è vero, che chi preuiene fù stimato
 reo, hor se questo così fù deciso ne' termini
 della *l. diffamari*, quāto maggiormente que-
 sta decisione dourà applicarsi alla *l. si cōten-
 dat*, il di cui rimedio è assai più pingue, co-
 me l'assentarono *Cancer. variar. resolut. lib. 3.
 cap. 1. n. 53. & seq. Pietro Ridolf. in praxi iudi-
 ciaria p. 3. cap. 3. n. III. IIII. & IIII. Tonduto
 de preuent. iudiciar. par. 5. cap. 8. n. 5.* di modo,
 che in questo giuditio sēpre sarà Giudice il
 Giudice della causa principale, e l' auuertì l'
 istesso *Reg. de Marin.* nel luogo citato al n. 3.
 Può nulla di meno à primo vedere opporsi il
Rito della Gran Corte della Vicaria 190. nel
 quale ordinandosi, che le preuentioni si fac-
 cino nella G. C., si dispone, che volendosi
 quelle fare contro del Clerico, si debbiano
 fare nella Corte Ecclesiastica, dal che pare,
 che

che se ne possano cauare due conclusioni, la prima, che il preueniente sia l'attore, già che il laico preueniente hà da sequitare il foro Ecclesiastico del preuenuto; La seconda, che se il laico deue preuenire il Clerico nel foro Ecclesiastico, dourà per argomento è contrario sensu il Clerico preuenire il laico nel foro secolare, & in conseguenza la renunza fatta alla sua supplica da Matteo Vitale non farà ben fondata.

Mà se ben si considera la disposizione del rito, non stà fondata in altro se non nella Religione de' nostri Tribunali, che sempre hà cumulado prerogatiue alla giurisdittione Ecclesiastica, come lo và anche considerando il Signor D. Carlo Preta sopra il Rito della G.C. della Vicaria 67. nel principio, e frà l'altre questa, che il Clerico non si possa preuenire, che nel suo foro, mà non perciò se ne douranno dedurre quelle due conclusioni: non la prima, perche già si è mostrata abbondantemente, che il preueniènte sia il reo; tanto, che per dispositione di legge comune il laico preuiene il Clerico auanti del Giudice secolare, come largamente lo fondano *Alessandro nel detto conf. 103. Benedetto nella*

reperit. del cap. Raynatus, in verbo, & uxorem nomine adela fiam decis. 2. n. 126. Costa de remedijs subsidiar. remed. 50. n. 14. Ronchegalli de duob. reis in rubr. n. 22. Chokier. de Iurisd. ordin. in exempr. par. 2. q. 4. n. 4. Tonnur. de preuent. indic. par. 2. cap. 18. n. 15, e lo portano deciso il Regente Sanfel. nella decis. 168. n. 5. & il Regente de Marin. al lib. 2. delle sue resolut. al cap. 6. n. 5. Non la seconda, stante che se il preueniente è il reo, non può militare l'argomento è contrario sensu, quando la ragione non è reciproca, mà stà fondata solo sù l'immunità, e prerogatiua del Clerico, la quale per altro si distruggeria, se militasse quell'argomento.

Può secondariamente opporsi la prorogatione del Giudice laico fatta dal Clerico Mattèo Vitale con quella supplica, mà è d'auuertirsi, che la prorogatione della giurisdittione camina, quando ambe le parti fussero sotto la giurisdittione d' vn medesimo Principe, non quando fussero sotto diuersa, per la l. 1. ff. de iudic. ibi. Si se subÿciant aliqui iurisdictioni, per lo cap. significasti de foro compet. ibi. Iurisdictioni præesse, perche all'hora non datur prorogatio, come lo volle Pereir. nella decis. 29.

E tan-

E tanto maggiormente nel caso nostro, che si tratta di giurisdittione Ecclesiastica, non potendo il clerico prorogare la giurisdittione laicale, per il *cap. si diligenti: de foro competēti*, e lo notarono *Marian. nel cap. significasti n. 42. in fin. vers. solutio. eod. tit. e Barbof. in l. 1. art. 3. n. 173. ff. de iudic.* quando non può, nè meno prorogare la giurisdittione d' altro Giudice Ecclesiastico, senza licenza del suo Superiore, come si nota nel *cit. cap. significasti*, doue tutti li Canonisti, e nel *cap. 1. in princ. de foro compet. lib. 6. e lo dissero Bartol. nella d. l. 1. n. 1. ff. de iudic. Aretin. in S. idem iuris est n. 42. institut. de except. Couarr. in practic. cap. 10. n. 5. versic. octauo, Antonius de Mattheis de prorog. iurisdict. n. 14. Viuius decis. 125. n. 1. Barbof. d. art. 3. n. 179. & seqq.* mentre il clerico non può, ancor che voglia acconsentire al Giudice laico per il *d. cap. si diligenti*, doue tutti li Canonisti, dalla dicui giurisdittione sono affatto esenti, come lo dichiarò l' Imperatore nell' autentica *statuimus. C. de Episcopis, & Cleric.* essendo li clerici, & persone ecclesiastiche cosa sacra, *Can. cui portio 12. quest. 1.* honorati col cognome di *Christo* in quelle parole, *Nolite tangere Christos meos*,

meos. David. Salm. 104. è chiamati Regi nel Can. duo sunt 12. quest. 1. Dunque non hauendo possuto questo Clerico, prorogare la giurisdictione del S. C. colla preuentione, non si può denegare la remissione al suo giudice, quale viene tanto incarricata alli giudici laici da Sacri Canonici nel cap. nullus iudicium: de foro competidone lo notò Antonio de Butricar. e lo scrisse Pietro Belluga in specul. Princip. rubr. I L. S. videndum n. 17. vers. ex premissis.

Ma per finirla sia pure attore il preueniente, e possa quello contra ogni ragione prorogare la giurisdictione del giudice secolare, contra la dispositione de Sacri Canonici; chi ha mai detto, che l'attore nõ possa prima la contestatione della lite rinunciare all'istanza fatta? essendo già *res integra*.

Vedendosi perciò la parte ristretta à questo punto, ricorre alla reconuentione, che pretende senza fondamento d' hauer fatto colla sua supplica; per poter dire, che *res non est integra*: Sì che resta à noi di fondare, che anche per la supplica data per parte di Nicolò Pisapia, non si possa denegare la remissione:

Et

Et in verò non sò comè si possa pretèdere dal-
 l' auerfario d' hauer riconuenuto colla sua
 supplica il Clerico Matteo Vitale , quando
 questo prima hauea mosso vn giuditio di
 preuentione., aduerso del quale non si am-
 mette la reconuentione, conforme lo disserò
Blarerio alla detta l. diffamari, G. de. ingen. al
cap. 7. n. 10. Emerico à Rosbach. in process. iu-
dicar. tit. de reconuent. 46. n. 11. Gisiberto nel
suo trattato de reconuent. al cap. 13. n. 12.

E la ragione si è, perche la reconuentione sop-
 pone almeno due cause diuerse , l' vna per
 parte dell' attore, e l' altra per parte del reo,
toto titulo de mutuis petitionib. Tanto che la
 reconuentione est actia à priori conuentione pe-
 nit us diuersa, Et qua per se stat, nihil cum il-
la commune habens., per parlar con il Regente
Merlin. alla cent. 2. cap. 24. n. 21. E nel nostro
 caso è l' istessa causa , perche l' attore dima-
 da, quanto negò di douere il reo; Per lo che
 hanno scritto tutti i Dottori. che quando il
 debitore preuiene proponèdo le sue eccet-
 tioni, & il creditore dapoi compare deducè-
 do le sue ragioni; lo giuditio del debitore si
 risolue in semplice eccettione , & quello del
 creditore resta petitione, cossi lo disse Fran-

cesco Aretino nel capit. in presentia 5. de probat.
 con queste parole: Porrecto secundo libello,
 quia ille erat naturalis libellus, & ordinarius
 de iure, virtus primi libelli euanescit, & redu-
 citur ad vim defensionis, siue citationis, cossi
 l' affenta Ronchegall. nel suo tract. de duobus
 reis in rubr. n. 23. dicendo, Nam ubi aliquis
 primo agit, quo alteri silentium perpetuo impo-
 natur, & ob id citatus compareat, & Ius suum
 deducat, efficit, ut prioris petitio elidatur, vel
 transferatur in simplicem exceptionem, ita ut
 principaliter super petitione posteriori loco à ci-
 tato porrecta, causa agatur; & lo dissero simil-
 mente Decio, il Cardinal Parisiense, & altri
 nel detto capit. in presentia, Angelo in rubr insti-
 tution. de exceptionib. n. 23. vers. aduertat quod
 satis, Soccin. conf. 94. n. 6. lib. 3. Cardinal. Pari-
 siens, consil. 81. in fin. lib. 4. Contard. in d. l.
 diffamari 1. quest. n. 41. & Milanens. decis. 7.
 n. 36. lib. 2.

Tal che restando questa petitione dell' attore
 come principal' attione, non solo non sono
 applicabili li termini della reconuentione,
 mà il giuditio si dourà fare auanti del Giu-
 dice dell' eccertione, & cossi giustamente il
 clerico hà domandato la remissione della
 cau,

causa al suo Giudice Ecclesiastico.

Ma habbia pure dimandato Nicolò Pisapia nella supplica cose diuerse da quelle, che il clerico Matteo Vitale negò di douere nella sua, e siano e nell' vna, e nell' altra cause diuersissime, non potrà dirsi, che la supplica di Pisapia contenga riconuentione, nè che possa contenerla, perche la reconuentione suppone la conuentione di chi si riconuiene, per il *Cap. cum dilectus, de ord. cognition &* lo ponderarono *Mariano Soccino nella rubrica de mutuis petitionib. al n. 1. & il Regente de Marin. nel lib. 2. delle resolut. cap. 52 n. 3. cap. 179. n. 3. &* è massima da tutti assentata anche per mera ragione naturale, e nel caso nostro non vi è conuentione, perche il clerico Matteo Vitale non conuenne in cosa alcuna Nicolò Pisapia colla sua supplica, conforme di sopra si è visto, e meritamente, perche non hauea che consequire; ma solamente propose eccezioni aduerso della conuentione, che pretendea forsi fare il Nicolò, conforme in fatti fece colla supplica, della quale parliamo, & conforme vedemo, che in tutte quelle cause, le quali nõ si deducono in iudicio per viam actionis, cessat reconuentio,

quæ

quæ est actio, seu petitio mutua, si come ne vedemo gli essempij, ò quando si domandasse publicarsi vn testamento per la *l. testam. 18. l. seq. C. de testam.* ò l'insinuazione in vna donatione, che eccedesse la somma di cinquecento scudi per la *l. penult. & leg. ult. de donationib.* ne i quali casi non si può dare reconuentione, perche non vi è conuentione, come lo vollero *Bart. nell'authent. & consequenter n. 37. C. de sentent. & interloc. Vrsin. de reconuent. cap. 8. n. 13.*

Sopposta dunque questa dottrina non controuertita da Dottori, non occorrerà, che ricorriamo ad altre risposte applicabili, anche quando l'vna delle suppliche dimostrasse conuentione, e l'altra riconuentione, con dire con *Vrsin. de reconuent. al cap. 8. n. 13. e Gifbert. eod. tract. cap. 13. n. 15.* che in tutte le cause di riconuentione quãdo l'attione proposta dall'attore *est nullius momenti, vel inutilis, tunc reconuentione uti reus non potest ad hunc finem, ut actorem alienæ iurisdictioni subiiciat,* come appunto è nel caso nostro, nel quale il clerico Matteo Vitale comparse prima auanti del Giudice laico, quando douea comparire auanti l'Ecclesiastico; & con dire

con

con *Alessandro Trentacinque variar. resol. lib.*
2. tit. de mutuis petitionib. resol. 1. n. 62. Bartol.
Brixienf. in quest. venerealib quest. 30. il Re-
gente Marcian. disp. 73. n. 19. 20. Marefc. de
reconuent. enarrat. 2. n. 146. che quando il reo
 ricusa per Giudice, il Giudice della conuen-
 tione, non possa dappoi auanti di quello ricò-
 uenire l'attore, còforme hà fatto Nicolò Pi-
 sapia, che ricusando il S. C., dimandò la remis-
 sione della causa al Giudice della Caua.

E la ragione è chiara, perche quando il laico di-
 mandò la remissione della causa alla Corte
 della Caua, il clerico, che vi acconsentì, ven-
 ne à recedere dalla istanza fatta nel S. C.;
 per lo che recedendo da quella, si può dirè,
 che non vi sia più conuétione nel S. C., & in
 consequenza non vi può essere nè meno re-
 conuétione, como lo scrisse dottissimaméte
il Reg. Consigliero Sig. Fràcesco Maria Prata
nelle sue discettat. forens. al cap. 25. n. 7 L. C.
cap. 43. n. 39.

Il che tanto maggiormente hà luogo nel caso
 nostro, quanto che vediamo, che il S. C. non
 stà dichiarato Giudice per l'eccezione della
 declinatoria del foro opposta dalla parte, nè
 ancora giudicata per la reclamazione, che

pen-

penda del decreto del S. C. del qual caso non potrà mai il reo riconuenire l'attore, quia effec sibi ipsi contrarius, disse Bald. nella *Auth. & consequenter in princ. C. de sensens. li Reg. Marciano d. disput. 73. n. 19. & 20.* E tanto è vero, che il S. C. non era dichiarato Giudice, che di comun consenso delle parti fu eletto Giudice la Corte della Gava.

Anzi sarà lecito il dire, che Nicolò Pisapia non poteffe nè meno riconuenire il clerico Matteo Vitalo nella Corte della Gava, se è vero, che auanti il Giudice eletto di comun consenso non si dà riconuentione, come lo considerarono *Alessan. Trentating. variar. resolut. lib. 2. tit. de mutuis petition. resol. 1. n. 51. Choquier de Iurisdictione ordinaria in exēpros par. 2. questione 29. num. 12. & 13.* & il Rege *te Marciano disput. 73. n. 2.* essendone la ragione, perche in iudicijs idè est locus reconuentioni, quia actor elegit pro se Iudicem præter voluntatem rei, l. inter stipulantes, §. stichus, ff. de verbor. obligas. conforme vedemo anchie, che quando li fa la proroga del Giudice di comun consenso, nè meno si dà riconuentione, conforme lo disse *Murana in tract. iudic. p. 4. 1. quast. principal. in dic.*

*dic. 6. distinct. 6. 14. in vers. Quedam uerò est
 prerogatio, ò quando si delega la causa di co-
 muni consenso per quel che scrisse *Trenouain-
 que nel luogo cit. à n. 47.* ò alla fine quando an-
 che con consenso comune si elige vn' Ar-
 bitro, come scrisse *Barzol. in auth. Con conse-
 quenter in fin. Specul. in tit. de reconuent. S. 1.
 in princ. Abbas in cap. 1. extra de mur. petition.
 & ex rex. in cap. cum dilectus extra de Arbitris,
 & ibi Abbas.**

E per finirla, quando haueffe hauuto hauer luogo
 la riconuentione fatta, più tosto, che pro-
 uata dall'auuersario, nõ solo nella Corte del-
 la Caua, ma anche nel S. C. certo stà, che ha-
 uendo riceduto il clerico Matteo Vitale dal
 giuditio prima che Nicolò Pisapia gli hauef-
 se intimata la sua supplica di riconuentione,
 si risolue la riconuentione in conuentione,
 potendo ben ricedere in simili casi chi con-
 uiene non bastando qualunque notitia della
 supplica di riconuentione; ma richiedendosi
 la giuditaria, mentre ad hoc vt quis dicatur
 conuentus, oportet vt petitio fuerit legitimè
 per exequutorem intimata reo, ex *tex. notab.
 in l. sicut, vers. Nec sufficit, C. de prescript. 30.
 vel 40. annor. e lo proua dopò *Afflicti. in consti.**

consuetud. n. 141 & altri, Costantino Casaro in speculo peregrin. question. lib. 1. q. 33. n. 34. cōforme si vede nel libello, il quale non reca pregiudizio, prima che la parte sia stata citata per la dottrina di Bald. nella l. edita per illum. sex. C. de edendo, ibiq; Decius n. 9. & Soccinus cons. 41. n. 14. vol. 1. La onde si potrà quello emendare, e mutare, & anche togliere affatto dal giudicio, conforme l'asserì l'istesso Bald. nel medesimo luogo.

Giustamente dunque si spera, che per tante ragioni, & altre, che si lasciano per non infadare quei Signori, à quali basta l'accennarle, si habbia à rimettere la causa al Giudice competente del clerico Matteo Vitale; che se in altre cause, nelle quali habbiamo scritto, *dedimus Cæsari, quæ Cæsaris erāt; hora è bene anche, che diamo, quæ sunt Dei, Deo;*

